



## **Decisione generale concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo per alimenti per animali**

del 7 novembre 2017

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali;

*viste:*

- le conclusioni positive dell'esame del fascicolo presentato per l'autorizzazione dell'additivo 1m01, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae*;

*e considerato che*

- detto additivo è autorizzato nell'UE,

*decide:*

L'additivo per l'alimentazione animale 1m01, preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae*, contenente almeno  $5 \times 10^9$  UFC/g di additivo sotto forma solida, è autorizzato nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale delle sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine del tipo tricoteceni per un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione generale alle condizioni seguenti:

<sup>1</sup> RS 916.307

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1m01	1	m	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i> BBSH 797	Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i> , contenente almeno $5 \times 10^9$ UFC/g di additivo. Forma solida	Tutte le specie avicole	$1,7 \times 10^8$	–	<p>Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</p> <p>L'impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.</p> <p>Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1m01	1	m	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i> BBSH 797	Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle <i>Coriobacteriaceae</i> , contenente almeno $5 \times 10^9$ UFC/g di additivo. Forma solida	Suini	$1,7 \times 10^8$		<p>Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: tricoteceni.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'impiego dell'additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.</p> <p>Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>

**Effetto sospensivo**

Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha effetto sospensivo conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

**Rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

21 novembre 2017

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il Direttore, Bernard Lehmann

<sup>2</sup> RS 172.021